



## **Decreto n° 0104 / Pres.**

**Trieste, 10 aprile 2018**

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

DECISIONE SUL RICORSO GERARCHICO EX ART. 21 DELLA L. N. 833/1978 AVVERSO IL VERBALE DI DIPOSIZIONI N. 56/SS/17.

**Firmato da:**

SERGIO BOLZONELLO

in data 10/04/2018

**Siglato da:**

ERICA NIGRIS

in data 05/04/2018

GABRIELLA DI BLAS

in data 06/04/2018

**Premesso** che l'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) prevede, in particolare, che:

- *“(..)* all'unità sanitaria locale sono attribuiti con decorrenza 1° gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori (..)”;
- *“In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitari locale, nonché ai presidi e servizi di cui la successivo art. 22 assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro”;*
- *“Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'art. 8, secondo comma, nonché la facoltà di diffida prevista dall'art. 9, DPR n. 520/1955”;*
- *“Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro”;*
- *“Il presidente della giunta può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato”;*

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 (Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) e, per quanto qui rileva con riferimento alle funzioni attribuite agli ispettori del lavoro, in particolare:

- l'articolo 10 laddove prevede che: *“Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materie di prevenzione infortuni sono esecutive. Sono parimenti esecutive, quando siano approvate dal capo dell'Ispettorato provinciale competente le disposizioni impartite dagli ispettori per l'applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito all'Ispettorato dalle singole leggi un apprezzamento discrezionale”;*
- l'articolo 11 laddove stabilisce che *“Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi”* e che *“Si applica la pena dell'arresto fino ad un mese o dell'ammenda fino a lire ottocentomila se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza e igiene del lavoro”;*

**Visto** il ricorso gerarchico presentato ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 833/1978 dalla società Pasta Zara spa in persona del Presidente pro tempore Furio Bragagnolo e dal sig. Furio Bragagnolo in proprio avverso il verbale di disposizione in materia di sicurezza e igiene del lavoro ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 520/1955, n. 56/SS/17, del 12 dicembre 2017, sottoscritto dal funzionario, tecnico della prevenzione, Sofia Scalisi della struttura complessa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste;

**Dato atto** che:

- il ricorso gerarchico previsto ai sensi dell'articolo 21 della l. n. 833/1978 costituisce tipologia di ricorso amministrativo atipico;
- ai tali ricorsi sono applicabili, per le parti non disciplinate da specifica normativa, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.

1199 (semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) quale disciplina di carattere generale (cfr. C.d.S. n. 5234/2003);

**Visto** l'articolo 2 del su citato DPR n. 1199/1971 laddove prevede, in particolare, che:

- *"Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza."*;

- *"Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione (...) direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. (...) Quando il ricorso è inviato a mezzo posta la data di spedizione vale quale data di presentazione."*;

- *"D'ufficio o su domanda del ricorrente (...) l'organo decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato"*;

**Visto** altresì l'articolo 4 del su citato DPR n. 1199/1971 laddove prevede, in particolare, che:

- *"L'organo decidente, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato"*;

- *"Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all'organo cui è diretto deduzioni e documenti"*;

**Rilevato** in relazione all'impugnato verbale n. 56/SS/17, del 12 dicembre 2017, che:

- lo stesso risulta essere redatto alla presenza del sig. Berno Nicola, in qualità di RSPP della ditta, il quale si impegnava a consegnare l'atto al datore di lavoro;

- il verbale non risulta essere stato notificato e/o comunicato in via amministrativa al diretto destinatario della disposizione individuato nella persona del sig. Furio Bragagnolo domiciliato per la carica a Riese Pio X (TV) quale datore di lavoro;

- il ricorso, pervenuto all'Amministrazione regionale in data 16 gennaio 2018, risulta presentato e preso in carico dall'ufficio postale in data 11 gennaio 2018;

- con la ricevibilità del ricorso vengono meno eventuali difetti nella notificazione;

**Visto** il proprio decreto n. 047/Pres., del 28 febbraio 2018, di sospensione dell'atto impugnato;

**Viste** le note:

- prot. n. 3080, del 12 febbraio 2018, di richiesta all'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste riscontrata in data 14 febbraio 2018;

- prot. n. 4099, del 22 febbraio 2018, di comunicazione alle Organizzazioni sindacali e datoriali ai sensi dell'articolo 21 della l. n. 833/1978 nonché prot. n. 4244, del 26 febbraio 2018, di comunicazione al RSPP della Pasta Zara;

**Dato atto** che nei termini di 20 giorni sono pervenuti i riscontri della CGIL FLAI del 5 marzo 2018 e del RSPP della Pasta Zara in data 9 marzo 2018, mentre in data 14 marzo 2018 e 16 marzo 2018 sono pervenuti i riscontri, rispettivamente, dell'Associazione piccole e medie industrie Confapi FVg e di Confindustria Venezia Giulia;

**Ritenuto**, quindi, di pervenire all'emanazione della decisione sul ricorso ai sensi dell'articolo 21 della l. n. 833/1978 e dell'articolo 5 del su citato DPR n. 1199/1971;

**Rilevato** che l'impugnato verbale n. 56/SS/17, del 12 dicembre 2017, risulta essere eseguito alla ditta Pasta Zara spa con sede legale a Riese Pio X (TV) e stabilimento a Muggia (TS), verbalizzato e sottoscritto come emerge dallo stesso da un funzionario Tecnico della prevenzione della Struttura complessa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;

**Preso atto** del contenuto del suddetto verbale laddove si legge, in particolare, che:

- in data 18 gennaio 2017 i funzionari della scrivente S.C. TdP Sofia Scalisi e Gabriele D'Orlando intervenivano presso il piazzale interno dello stabilimento Pasta Zara a seguito di notizia di infortunio sul lavoro con esito mortale occorso ad un autotrasportatore;

- durante gli accertamenti sulla dinamica dell'infortunio si prendeva atto che l'evento occorso era stato dovuto alla improvvisa chiusura del portellone sinistro del rimorchio che, sganciatosi dalla propria sede a causa di una forte raffica di vento, colpiva l'infortunato causandone il decesso;

- all'esito della perizia tecnica disposta nel corso delle indagini si è potuto constatare che i dispositivi di fermo del portellone non presentavano nelle condizioni esistenti al tempo dell'evento, una capacità di trattenuta tale da garantire la resistenza a sollecitazioni del vento, risultando sufficienti a resistere a venti dell'ordine di 35km/h;

- la bora a Trieste non può essere considerata un evento eccezionale, bensì una specifica caratteristica del territorio e pertanto alla luce di quanto accaduto, si ritiene che in particolari condizioni meteorologiche avverse in contesti specifici presenti nella zona, la sola presenza di tale tipologia di dispositivi sui rimorchi potrebbe non costituire una misura di prevenzione sufficiente ed efficace per escludere il verificarsi di eventi simili a quello già accaduto;
- è stata predisposta e diffusa un'informativa per la sicurezza ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008, considerata di carattere generale alla luce di quanto accaduto e ancor di più tenuto conto di quanto emerso dalla perizia tecnica;
- al fine del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori che svolgono che svolgono attività presso lo stabilimento e nell'ottica dell'implementazione della cooperazione e del coordinamento dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto sono state impartite disposizioni ai sensi dell'articolo 10 del DPR n. 520/1955;

**Atteso** che le disposizioni prescritte sono le seguenti:

- *“Tenuto conto che l'attività di autotrasporto merci è stata affidata a ditte che non sempre conoscono la zona di Trieste, a valle delle risultanze della perizia, provveda ad informare tutti i fornitori, gli appaltatori e subappaltatori, a cui sono affidate tali attività, del rischio specifico derivante dalle avverse condizioni meteorologiche territoriali, in particolare in presenza di forte vento (Bora) in modo da favorire l'effettuazione della valutazione di tale rischio ai sensi del D.lgs 81/08 e l'attuazione di misure di prevenzione e protezione da adottare in funzione della gestione e riduzione del rischio. Provveda poi a fornire all'ufficio scrivente la documentazione di cui sopra.”*
- *“provveda alla realizzazione di interventi di tipo organizzativo e/o tecnico quali misure di prevenzione e protezione volte alla riduzione del rischio in oggetto ed invii a questa struttura una specifica relazione sugli interventi adottati/specifiche procedure messe in atto. Mette a conoscenza i soggetti di cui al punto 1 degli interventi adottati in modo da garantire il rispetto di quanto definito”;*

**Preso atto** del contenuto del ricorso e dei relativi motivi di doglianza con i quali parte ricorrente deduce la violazione dell'articolo 10 del DPR n. 520/1955 e dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008 e, in particolare, che:

- Pasta Zara non si occupa del trasporto dei propri prodotti e che le materie prime e i prodotti finiti che arrivano e partono dagli stabilimenti sono trasportati da aziende di trasporto (nazionali e internazionali) che operano per incarico dei fornitori o degli acquirenti dei prodotti di Pasta Zara e con le quali quest'ultima non ha alcun rapporto contrattuale;
- nella fattispecie non sarebbe applicabile l'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008, quale norma citata nel verbale impugnato, in quanto tale disposizione riguarda obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione mentre non vi è contemplato il contratto di trasporto con riferimento al quale le obbligazioni di sicurezza gravano sul datore di lavoro dell'autista;
- il potere di disposizione esiste solo nei casi in cui il legislatore lo ha previsto dettando una norma che pone un obbligo il cui contenuto può essere integrato dagli organi di vigilanza come da circolare n. 25 del 27 febbraio 1996 del Ministero del lavoro mentre l'articolo 26 non rientra tra quelle norme che rinviano alla valutazione discrezionale dell'organo di vigilanza;

**Preso atto**, altresì, delle osservazioni pervenute dalla Struttura complessa Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e, in particolare, laddove si legge che:

- la disposizione impartita nasce dall'evidenza di un infortunio ad esito mortale occorso all'interno dello stabilimento di Pasta Zara spa a Muggia;
- si è tenuto presente i contenuti dell'informativa predisposta da Pasta Zara e la disposizione intende migliorarne l'efficacia;
- la disposizione non è stata data in base all'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008 ma ai sensi dell'articolo 10 del DPR n. 520/1955 il quale attribuisce agli UPG di questa Struttura un potere generale di impartire disposizioni a contenuto tecnico-discrezionale e, in particolare, l'atto dispositivo viene utilizzato per la richiesta dell'attuazione di misure preventive e cautele senza richiamare norme precise;

**Dato atto** delle osservazioni pervenute dalla CGIL FLAI con le quali l'Organizzazione

sindacale rileva, in particolare, che:

- seppur in presenza di autotrasportatori che non svolgono alcuna attività lavorativa diretta presso Pasta Zara, neppure il carico e scarico della merce, sia l'Azienda a determinare e autorizzare quando accedere al suo interno, definendo così implicitamente attraverso l'autorizzazione concessa che tali operazioni siano consentite;
- eventuali fattori di rischio specifici presenti all'interno del perimetro aziendale non possono ricadere su una valutazione soggettiva ed individuale dell'addetto all'autotrasporto in quanto sprovvisto dei necessari strumenti tecnologici per una valutazione specifica in ordine alla possibilità di effettuare le operazioni in sicurezza;
- la presenza di un anemometro rappresenta la soluzione più idonea e che si può inoltre dare ulteriore informazione alle ditte di autotrasporto di prevedere laddove possibile l'invio di mezzi che presentino idonei dispositivi di trattenuta del portellone;

**Dato atto**, inoltre, delle osservazioni pervenute dal Responsabile della prevenzione e sicurezza aziendale nella quali si rileva, in particolare, che:

- il verbale impugnato è stato sottoscritto esclusivamente per ricevuta avendo fatto presente che gli autisti dei camion che si recano presso lo stabilimento non sono dipendenti di Pasta Zara e che le regole adottate dalla società non consentono al personale estraneo di caricare o scaricare merci;
- la società Pasta Zara cura costantemente la formazione dei propri dipendenti ma non può formare lavoratori di altre ditte – dei quali non conosce neppure l'identità – né interferire con i mezzi che queste ultime mette a disposizione dei loro dipendenti e che essi manovrano;
- informare le società di trasporto non può costituire un obbligo per Pasta Zara in quanto spetta alle società stesse di formare i propri dipendenti visto anche che la bora spira in tutto il territorio;

**Dato atto** che Confindustria Venezia Giulia osserva che, nella fattispecie, pare che Pasta Zara sia chiamata a surrogare gli obblighi gravanti sulle imprese di autotrasporto che devono farsi carico della sicurezza dei propri dipendenti anche con riferimento al rischio derivante dal vento di bora che è caratteristica nota del territorio e che alle stesse spetta informare dei rischi climatici connessi all'area geografica dove i dipendenti sono inviati a svolgere le loro mansioni;

**Dato atto**, altresì, che analoghe considerazioni con riferimento agli obblighi inerenti al contratto di trasporto non contemplato dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008 sono presentate dalla Confapi FVG la quale rileva che le misure prescritte sono già poste in essere con l'informativa aziendale;

**Rilevato** alla luce della giurisprudenza in materia (cfr. Cass. Pen 24/8/1993 e Cass. Civ. sez. un. n. 7547/1991; C.d.S. n. 354/1983; C.d.S. n. 1659/1989 e TAR FI n. 233/2011), in particolare, che:

- le disposizioni differiscono dalle diffide di cui all'articolo 9, previste per la constatata inosservanza delle norme di legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro con le quali, accertata una violazione di norme che non abbisognano di integrazione, si prescrive al datore di lavoro di regolarizzare la propria situazione in relazione a detta inosservanza;
- *"Al contrario, le disposizioni previste dal successivo articolo 10 riguardano obblighi imposti al datore di lavoro nell'identica materia in base ad una normativa non esaustiva come quella alla quale si ispirano le diffide, ma tale, al contrario, da esigere ai fini della sua applicazione concreta un'integrazione esecutiva, demandata agli ispettori del lavoro. Con la conseguenza che dette disposizioni (...) costituiscono veri e propri ordini, cioè provvedimenti autoritativi, che - in base ad una scelta discrezionale - fanno sorgere in capo ai soggetti destinatari un obbligo prima non compiutamente esistente."* (Cass. Civ. sez. un. n. 7547/1991 cit.);
- le disposizioni in parola riguardano, quindi, obblighi imposti al datore di lavoro in base ad una normativa non esaustiva come quella alla quale si ispirano le diffide ma tale da esigere un'integrazione esecutiva demandata dal personale ispettivo;
- le disposizioni hanno un contenuto discrezionale integrativo della disciplina legislativa nei singoli settori d'intervento, incidendo su posizioni di interesse legittimo dei destinatari delle stesse (C.d.S. n. 354/1983; C.d.S. n. 1659/1989);

**Richiamata**, altresì, la pronuncia della Cass. Civ. sez. un. n. 1822/1993 in cui, con riferimento

all'esercizio dei poteri di vigilanza, evidenza, in particolare, che:

- "(...) Vi sono innanzitutto delle norme a struttura rigida, perché prescrivono esattamente le caratteristiche di impianti, macchine o dispositivi di sicurezza oppure indicano specifici comportamenti dell'imprenditore (...);
- "Vi sono poi norme a struttura elastica, nelle quali le misure di sicurezza sono indicate in modo alternativo, alcune volte con la previsione delle diverse misure da adottare nelle varie ipotesi, altre volte con indicazione solo generica di esse (...);
- "Vi sono ancora delle norme che, invece di prescrivere specifiche misure di sicurezza, si limitano ad indicare soltanto i principi e gli obiettivi da raggiungere e si presentano quindi come norme in bianco. (...) Infine vi sono delle norme che, in presenza di determinate circostanze, conferiscono all'ispettore il potere discrezionale di imporre ulteriori comportamenti al datore di lavoro (...);
- "In base al contenuto delle norme suddette diversi sono i poteri attribuiti all'ispettore del lavoro nei vari casi e diversa quindi è la posizione soggettiva dell'imprenditore. Nel caso di norme a struttura rigida (...) l'ispettore in verifica, che constati l'inosservanza delle misure di prevenzione o di igiene previste, deve darne atto nel foglio di prescrizioni e limitarsi a farne rapporto all'autorità giudiziaria, trattandosi di violazioni che costituiscono reati contravvenzionali (...);
- "Ben diversa è la situazione che si determina quando (...) le norme non indicano dettagliatamente le misure di prevenzione da adottare, ma indicano semplicemente i principi e gli obiettivi da raggiungere. In tali casi è rimesso alla competente autorità amministrativa il potere di stabilire la congruità delle misure di prevenzione già adottate dall'imprenditore ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati dal legislatore, e, nel caso di ritenuta inadeguatezza, di indicare i rimedi e gli accorgimenti ritenuti necessari al raggiungimento di detti obiettivi.";
- "È evidente che le disposizioni degli organi ispettivi adottate in questi casi hanno la natura di provvedimenti volti a costituire specificamente a carico dei soggetti destinatari un obbligo di condotta, che da una parte servono ad integrare il precetto legislativo ai fini della responsabilità penale dell'imprenditore e dall'altro incidono sostanzialmente sulla sfera di iniziativa imprenditoriale, affievolendo il diritto di impresa riguardante l'assetto organizzativo dell'ambiente di lavoro.";
- "Il contenuto di tali provvedimenti non è strettamente ricognitivo dell'omissione degli adempimenti prescritti, ma consiste in un apprezzamento discrezionale sia in relazione all'efficacia dei rimedi già adottati dall'imprenditore, sia in relazione alla scelta delle modalità applicative degli ulteriori interventi, ritenuti necessari al perseguimento degli obiettivi genericamente individuati dal legislatore.";

**Considerato**, quindi, che:

- gli atti di disposizione hanno natura di provvedimenti amministrativi che si inseriscono nella disciplina generale dell'azione amministrativa anche con riferimento alla motivazione del provvedimento e agli aspetti procedurali tenuto conto dell'effetto restrittivo nella sfera giuridica del privato;
- la norma dell'articolo 10 indica lo strumento nella facoltà dell'organo di vigilanza di indicare misure di prevenzione integrative e che tra le tipologie di norme che possono essere integrate non rientrano solo quelle che specificamente rimettono all'organo ispettivo la scelta di ulteriori comportamenti a fini prevenzionistici;

**Richiamato** il punto 1 delle disposizioni impartite ex articolo 10 del DPR n. 520/1955;

**Rilevato** che il verbale impugnato, nell'indicare le ragioni dell'esercizio del potere dispositivo, rappresenta il carattere generale dell'informativa aziendale ex articolo 26 e l'ottica d'implementazione della cooperazione e dal coordinamento dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

**Visto** l'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008 e, in particolare, per quanto qui rileva:

- il comma 1 laddove prevede che "Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo: (...) b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle

*misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività*”;

- il comma 2 il quale prevede che “*nell’ipotesi del comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva*”;

**Rilevato** che:

- la norma dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008 trova il suo “*presupposto applicativo nella circostanza che il datore di lavoro abbia affidato lavori o servizi a soggetti terzi all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo (...) sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto*”, fattore che consente al datore di lavoro/committente di avere compiuta conoscenza delle specifiche caratteristiche degli stessi e quindi dei rischi ad essi connessi (Cass. Pen. n. 31410/2017);

- da ciò l’obbligo di fornire ai soggetti terzi operanti nei propri spazi di lavoro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui son destinati ad operare (Cass. Pen. n. 31410/2017 cit.);

- la ratio della norma è quella di tutelare i lavoratori appartenenti ad imprese diverse che si trovino ad interferire per lo svolgimento di determinate attività e che, quindi, ai fini dell’operatività degli obblighi informativi e di cooperazione e coordinamento occorre tener conto della concreta interferenza da intendersi in senso funzionale avuto riguardo alla coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni ciascuna delle quali facenti capo a soggetti diversi (Cass. Pen. n. 31410/2017 cit.);

- la cerchia dei destinatari della tutela prevenzionistica include tutti i soggetti che prestano la loro opera nell’impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee e che l’imprenditore assume una posizione di garanzia in ordine alla sicurezza degli impianti non solo nei confronti dei lavoratori subordinati o di soggetti a questi equiparati ma altresì nei riguardi di tutti coloro che possono comunque venire a contatto o trovarsi ad operare nell’area della loro operatività (Cass. Pen. n. 5857/2014);

**Considerato**, quindi, che:

- nel caso di specie l’intervento dell’organo di vigilanza è avvenuto a fronte di un evento infortunistico verificatosi in occasione di condizioni metereologiche avverse in presenza di vento di bora e che tali condizioni atmosferiche possono rappresentare un fattore di rischio peculiare incidente nel contesto dello stabilimento di Pasta Zara il quale può coinvolgere i soggetti che a vario titolo si trovano a operare negli spazi che sono nella disponibilità giuridico-operativa dell’azienda;

- gli autotrasportatori, anche se non direttamente interessati alle operazioni di carico/scarico delle merci, effettuano comunque attività strumentali a tali operazioni, quali il posizionamento dell’automezzo, come emerge dall’informativa aziendale;

- tali attività possono esporre gli autotrasportatori ai fattori atmosferici e alle condizioni avverse in presenza di vento di bora, come evidenziato dall’informativa in parola;

- la ratio della disciplina di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008 va ricercata nella finalità di migliorare il livello di sicurezza attraverso il miglioramento della reciproca informazione e cooperazione tra datori di lavoro sui fattori di rischio inerenti a un determinato contesto ambientale in cui si svolge l’attività lavorativa;

- le misure informative, nel rendere edotti i diversi operatori economici dei fattori di rischio, hanno, altresì, la finalità di consentire agli stessi le valutazioni e l’apprestamento delle iniziative dirette alla tutela dei propri dipendenti nei confronti dei quali permane comunque la loro posizione di garanzia;

**Dato atto** che la società ricorrente ha predisposto un’informativa con la quale sono state indicate istruzioni e regole comportamentali in relazione alle operazioni inerenti alla circolazione dei mezzi di trasporto, nonché alla consegna e carico/scarico delle merci e dei prodotti, in cui si fa riferimento anche all’esistenza del rischio causato dal vento di bora e che tale informativa è direttamente destinata agli autisti esterni;

**Considerato** dalla lettura complessiva del verbale impugnato che la disposizione di cui al punto 1 è stata impartita in funzione di un miglioramento di quanto già apprestato dal datore di lavoro in relazione alla conoscibilità dei fattori ambientali ed atmosferici caratteristici dell'area e, quindi, nell'ottica favorire la trasmissione di tali informazioni agli incaricati del trasporto al fine di consentire l'effettuazione di una idonea valutazione dei possibili rischi per i propri dipendenti, nonché alla catena di operatori economici di effettuare più adeguate valutazioni ai fini dell'adozione delle misure cautelari agli stessi spettanti in ragione dell'attività da loro espletata, tra cui anche quella di trasporto;

**Precisato** che la formulazione di cui al punto 1 della misura dispositiva è da intendersi nel senso di provvedere a informare i fornitori, appaltatori e subappaltatori di Pasta Zara del fattore peculiare rappresentato dal vento di bora e non ad informare in generale tutte le ditte di trasporto di cui Pasta Zara potrebbe non avere conoscenza;

**Richiamato** il punto 2 delle disposizioni impartite ex articolo 10 del DPR n. 520/1955;

**Atteso** che:

- lo strumento della disposizione si traduce nella generale potestà ispettiva di specificare il contenuto degli interventi di protezione e prevenzione nell'ambito di un apprezzamento tecnico –discrezionale con riferimento al concreto della realtà aziendale e che tale potere non è limitato esclusivamente a quelle ipotesi in cui le norme rinviando espressamente alle scelte discrezionali dell'ispettore di lavoro;

- nella fattispecie pur nella sinteticità del supporto motivazionale alla base della scelta tecnico-discrezionale la misura dispositiva è volta a specificare quegli interventi di prevenzione e protezione che costituiscono oggetto della cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro pur contemplato dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008;

- tali misure integrative di natura discrezionale hanno fatto seguito ad una situazione di rischio, non prevista da una espressa disposizione di legge e che si è manifestata al verificarsi del particolare evento infortunistico occorso;

- la disposizione ricade comunque nell'ambito dei principi generali di tutela riferibili alla programmazione di misure cautelari quale complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008;

**Rilevato** che le considerazioni innanzi esposte sono idonee a superare le osservazioni pervenute dai soggetti sentiti nella fase istruttoria;

**Ritenuto** per quanto sopra di respingere il ricorso nei confronti del punto 1 e il punto 2 della disposizione di cui al verbale n. 56/SS/17, del 12 dicembre 2017;

**Vista** la legge regionale n. 17/2007 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) ed, in particolare, l'articolo 14 e l'articolo 15, comma 7, con riferimento alle funzioni sostitutorie del Vicepresidente della Giunta regionale;

**Atteso** che il presente provvedimento costituisce conclusione di procedimento amministrativo rientrante tra gli atti imposti da improrogabili esigenze derivanti dalla normativa riguardante i ricorsi gerarchici;

#### **Decreta**

**1.** Per le motivazioni esposte in premessa è respinto il ricorso gerarchico avverso la disposizione di cui al verbale n. 56/SS/17, del 12 dicembre 2017.

Il Vicepresidente  
- Sergio Bolzonello -